

## Edizione di giovedì 17 Gennaio 2019

### IVA

[Autofattura elettronica con differenti modalità](#)

di Sandro Cerato

### ADEMPIIMENTI

[Nuovo aumento delle aliquote contributive Enasarco](#)

di Luca Caramaschi

### PATRIMONIO E TRUST

[Tassazione indiretta del trust: la confusione regna sovrana](#)

di Sergio Pellegrino

### ACCERTAMENTO

[Utile imputato ai soci: presunzione valida con sentenza definitiva](#)

di Alessandro Carlesimo

### RISCOSSIONE

[La cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata](#)

di Luigi Ferrajoli

## IVA

---

### **Autofattura elettronica con differenti modalità**

di Sandro Cerato

Le **autofatture elettroniche** devono essere emesse con il **codice identificativo ordinario (TD01)**, ad eccezione di quelle emesse per **regolarizzare** la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore, per le quali è necessario indicare il **codice TD20**.

È quanto emerge dall'incontro con l'**Agenzia delle entrate** organizzato con il **Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti** in cui sono stati forniti **ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica**.

Uno dei temi più “caldi”, che nei mesi scorsi sono stati oggetto di dibattito tra gli operatori e gli esperti, hanno riguardato la **gestione delle inversioni contabili**, che in ambito Iva possono tradursi nell’obbligo di emissione di **un’autofattura o nell’integrazione della fattura** emessa da parte del fornitore.

Rientrano nel primo “gruppo” tipicamente tutte le operazioni riferite all’uscita dei beni dalla sfera d’impresa o professionale, quali **l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee** all’esercizio dell’impresa.

A tali operazioni si aggiungono quelle riferite agli omaggi (di beni propri dell’attività d’impresa e di quelli estranei ma di valore unitario superiore ad euro 50), nonché le **estrazioni dei beni dai depositi Iva**.

In relazione a tutte queste ipotesi di **autofattura**, l’Agenzia ha precisato che il documento in formato Xml deve essere emesso con lo stesso codice utilizzato per le operazioni ordinarie (**TD01**).

Tale precisazione deriva dalla circostanza che l’unica **autofattura “speciale” disciplinata nella normativa in materia di fattura elettronica** riguarda quella emessa a norma dell’[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), riferita alla mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Unicamente in tale ipotesi deve essere utilizzato il **codice TD20 per l’invio dell’autofattura tramite Sdi**, il quale sostituisce anche il precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda le **autofatture emesse in qualità di debitore del tributo** a seguito di acquisti di beni e servizi, rilevanti territorialmente in Italia, presso soggetti passivi stabiliti in

altri Stati (anche se identificati in Italia), ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), non si pone alcun obbligo di emissione in formato elettronico trattandosi di **operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia**.

Per tali acquisti l'autofattura rimane quindi in **formato cartaceo** e le operazioni devono essere indicate nel cd. "**esterometro**" con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l'estero.

Relativamente alle operazioni rientranti nel **secondo "gruppo"** in precedenza indicato, ossia alle **inversioni contabili con integrazione della fattura** del fornitore, l'Agenzia aveva già precisato che, in luogo dell'ordinaria integrazione, è possibile emettere **un'autofattura in formato elettronico** al fine di assolvere il tributo da parte del cessionario o committente soggetto passivo.

Anche per tali operazioni, precisa ora l'Agenzia, si deve utilizzare il **codice identificativo ordinario** (TD01) già previsto più in generale per le autofatture del primo "gruppo".

Infine, anche per le integrazioni richieste dalla normativa sugli **acquisti intracomunitari di beni** (di cui all'[articolo 39 D.L. 331/1993](#)), nonché per i servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, **l'integrazione avviene nelle tradizionali modalità cartacee** trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (e da includersi nell'esterometro).

Seminario di specializzazione

## IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

## ADEMPIMENTI

### **Nuovo aumento delle aliquote contributive Enasarco**

di Luca Caramaschi

Dal **1° gennaio 2019** è scattato l'aumento programmato dell'aliquota relativa ai contributi **Enasarco**, nel percorso già deliberato dall'ultimo **Regolamento** delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i **contributi** relativi agli agenti operanti in forma di **società di capitali**.

Si rammenta che i contributi all'**Enasarco** vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del **rapporto di agenzia**, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le **aliquote** della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l'anno 2019 seguono il graduale **aumento** evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Alla luce di quanto sopra, andiamo quindi a vedere come si presenterà la **fattura** (che si ricorda dovrà essere obbligatoriamente emessa in **formato elettronico** e transitare dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi di **esonero** previsti per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio) di un **agente di commercio**, che non ha diritto alla **riduzione della ritenuta Irpef**, in quanto non si avvale di collaboratori, per l'addebito di provvigioni maturate nel 2019:

Per quanto attiene alla **ripartizione del contributo** tra i soggetti interessati si ricorda che la relativa aliquota viene a gravare, in pari misura del 50% in capo all'agente, e, per l'altro 50%, in capo alla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle **provvigioni** sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta – per l'anno 2019 – la percentuale del 8,25 % (corrispondente appunto al 50 per cento della **nuova misura** del 16,50%).

<i>Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 5 gennaio 2019</i>	
Imponibile	10.000,00
Iva 22%	2.200,00
Totale fattura	12.220,00
Ritenuta Enasarco 8,25% su 10.000,00	-825,00
Ritenuta Irpef 23% su 5.000,00	-1.150,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>10.225,00</b>

L'importo base dei **minimali** contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a **428 euro** per i **plurimandatari** e **856 euro** per i **monomandatari**.

L'aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati **massimali** provvigionali, che, per il 2019, sono attestati nella seguente misura:

<b>Plurimandatario</b>	25.554,00
<b>Monomandatario</b>	38.331,00

Il **massimale** provvisoriale non è frazionabile. In caso di attività svolta in **forma societaria** il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci: pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

La quota che supera il **limite massimo** va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Con riferimento agli **agenti** operanti in forma di **società di capitali**, la casa mandante determina il **contributo** dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvisoriale.

Di seguito si riportano le aliquote confermate:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2019	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Il versamento dei contributi **Enasarco** va effettuato entro il **giorno 20 del secondo mese successivo** alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le

seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2019)	20 maggio 2019
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2019)	20 agosto 2019
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2019)	20 novembre 2019
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2019)	20 febbraio 2020

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PATRIMONIO E TRUST

### **Tassazione indiretta del trust: la confusione regna sovrana**

di Sergio Pellegrino

Con l'[ordinanza 734/19](#), depositata in cancelleria il **15 gennaio**, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna sulla **fiscalità indiretta del trust**, con il medesimo collegio giudicante delle **due ordinanze 31445/2018 e 31446/2018**, pubblicate lo scorso **5 dicembre**.

La pronuncia è quindi conseguentemente in parte sovrapponibile con le due precedenti, ma la fattispecie esaminata in questo frangente è radicalmente diversa: il *trust* oggetto dell'ordinanza 734/19 è infatti un ***trust liberale***, e **non di garanzia** come nelle altre due fattispecie esaminate.

Dopo aver, impropriamente, definito il *trust* come un “*entità patrimoniale*”, l'ordinanza afferma che “*la normativa sul trust ... prevede l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione*”: il fatto è che **non esiste una disciplina sulla fiscalità indiretta sul trust**, e proprio questo è il motivo per il quale la Cassazione sta facendo tanta confusione sul tema ...

I giudici evidenziano come l'**aspetto controverso** sia l'individuazione del momento in cui si realizza il **presupposto impositivo**, sul quale si assiste ad un “*apparente contrasto di vedute*” nell'ambito della stessa Suprema Corte.

L'indirizzo allo stato **prevalente** è quello di tassare l'atto di disposizione dei beni in *trust* in **misura fissa**: questo sulla base del fatto che “*il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust*”.

Si fa quindi riferimento all'**altro orientamento** emerso in seno alla Cassazione, che “pretende” di tassare la **costituzione del vincolo in quanto tale**: secondo questa visione, con l'[articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006](#), il legislatore non si sarebbe limitato a ripristinare l'imposta di successione e donazione, ma avrebbe introdotto nell'ordinamento una “**nuova**” **imposta sui vincoli di destinazione**, colpendo un fenomeno patrimoniale del tutto distinto rispetto a quello investito dalla “tradizionale” imposta di successione e donazione.

La disposizione del patrimonio in *trust*, determinando la costituzione del vincolo di destinazione, andrebbe dunque **assoggettata alla relativa imposta**, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al patrimonio stesso. In quest'ottica, non

rileverebbe né il trasferimento del patrimonio, né l'arricchimento di alcuno: il presupposto impositivo sarebbe correlato alla **predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti**.

Nell'ordinanza in esame, i giudici ritengono **preferibile l'orientamento allo stato prevalente**, basato sulla constatazione che “*l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore expressa disposizione debbono andare anche assoggettati i vincoli di destinazione, con la conseguenza che presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'articolo 1 D.Lgs. 346/1990 del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*”.

Alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva cui fa riferimento l'[articolo 53 della Costituzione](#), l'**imposta proporzionale** si giustifica nel momento in cui il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la **potenziale capacità economica del destinatario immediato del trasferimento**: sono quindi rilevanti ai fini impositivi “*i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegate al trasferimento di beni e diritti, che realizza un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro*”.

Per l'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, viene ulteriormente sottolineato, va verificato il **presupposto impositivo della liberalità**, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti.

Senonché, dopo tutte queste considerazioni di portata generale, l'**ordinanza entra nel merito della fattispecie in esame**.

Una signora ha istituito nel 2008 un *trust* individuando come **beneficiari finali sé stessa (!) e/o parenti fino al quarto grado** sulla base di una “*serie di eventi futuri ed incerti*”.

Di più dalla pronuncia non si evince, ma sarebbe interessante **leggere la clausola inserita nell'atto istitutivo**.

Secondo i giudici, con una strutturazione di questo tipo, è **legittima l'applicazione dell'imposta di donazione** facendo emergere il trasferimento a favore dell'attuatore “*la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento*”.

L'ordinanza prosegue affermando che “*nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente*”.

Una conclusione del genere appare **assolutamente non condivisibile**, e non si capisce che cosa intenda l'estensore della pronuncia nel momento in cui afferma che “*i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee*” – ci mancherebbe altro, verrebbe da dire – e che non fosse previsto “*in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente*”.

Ulteriore **passaggio non convincente**, quello in cui la pronuncia, sebbene in modo confuso, propone un distinguo tra il *trust* in cui il ***trustee* è un soggetto terzo** rispetto a quello in cui l'ufficio è assunto dal **disponente**, lasciando supporre che **con una strutturazione autodichiarata l'imposta di donazione non sarebbe stata dovuta**.

Non si può non concludere che la pronuncia in esame appaia **imprecisa** e, in vari punti, **irrazionale**.

Master di specializzazione

## DIRITTO, FISCALITÀ E PRATICA DEL TRUST

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### **Utile imputato ai soci: presunzione valida con sentenza definitiva**

di Alessandro Carlesimo

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare i profili processuali inerenti l'automatica attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di capitali a ristretta compagine sociale, focalizzando l'attenzione sui rapporti tra i contenziosi derivanti dall'impugnazione dei distinti atti impositivi destinati, rispettivamente, alla società ed ai soci.

Al riguardo giova ricordare che è ammessa la **presunzione semplice ex articolo 2729 cod. civ.** in forza della quale gli uffici imputano *pro quota* ai soci l'ammontare complessivo dell'utile extracontabile accertato sulla società di capitali. Tale prassi poggia sull'assunto che **il controllo societario esercitato da un gruppo limitato di soggetti renda questi ultimi partecipi e complici dell'evasione in misura proporzionale alle quote possedute da ciascuno.**

L'emersione del maggior reddito sfocia nella formazione di autonomi avvisi di accertamento

- nei confronti della società a titolo di recupero dei maggiori profitti aziendali appurati,
- nei confronti dei soci in virtù del meccanismo di automatica attribuzione dei redditi ricostruiti in capo alla società (ferma restando la possibilità, per il socio, di confutare tale presunzione dimostrando di non aver "finanziariamente" percepito i proventi).

In queste fattispecie è frequente per il Giudice imbattersi nella contemporanea pendenza di separati processi tributari.

La Corte di Cassazione, nella **sentenza n. 30694/2018**, analizza l'influenza del giudicato relativo all'accertamento del maggior reddito societario sul giudizio relativo alla posizione fiscale del socio.

È evidente in questi casi l'**interdipendenza** tra le due vicende, considerato che il presupposto per la tassazione del singolo socio è rappresentato proprio dal definitivo e inoppugnabile accertamento della materia imponibile occultata dalla società.

Più in dettaglio, nella vicenda sottoposta all'esame degli Ermellini, l'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della C.T.R. della Campania, nella quale **veniva confermata l'illegittimità del recupero a tassazione dell'utile extracontabile ipoteticamente percepito dal socio sulla scorta della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento del maggior reddito prodotto dalla srl.**

L'Agenzia ricorreva in Cassazione sottolineando che il provvedimento di annullamento

**dell'atto impositivo notificato alla società, ancorché favorevole al contribuente, non fosse divenuto definitivo. Pertanto, secondo l'ufficio appellante, la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il processo relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza riguardante la società.**

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione, confermando che soltanto il **passaggio in giudicato della sentenza** – statuente la fondatezza dell'accertamento del maggior utile conseguito dalla srl – ha efficacia sul processo tributario incardinato dai soci.

Tale pronuncia, in continuità con un determinato orientamento interpretativo delineatosi nel tempo (**Cass. n. 4485/2016; Cass. n. 16294/2014; CTR Lombardia n. 3327/1/17**) conduce a **tre importanti conclusioni**:

- **le liti si pongono in rapporto di pregiudizialità**, considerato che il giudicato della causa relativa all'accertamento di maggiori redditi societari condiziona la procedibilità nei confronti del socio;
- la soluzione alla contemporanea pendenza di più processi è da ricercarsi **nell'istituto della sospensione del processo di cui all'articolo 295 c.p.c.** ai sensi del quale, “*il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa*”;
- **la presunzione è legittima se l'accertamento è divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato.**

Nelle controversie di questo genere, la coesistenza di fattispecie impositive interconnesse induce talvolta ad ipotizzare la sussistenza di un **liticonsortio necessario**, senza dubbio applicabile nel contesto della trasparenza fiscale (ad esempio per le cause che riguardano le società di persona).

In tal senso la Corte ha in passato chiarito che **nei procedimenti che coinvolgono società di capitali e relativi soci non è integrata** alcuna ...”*ipotesi di liticonsortio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi...*” di conseguenza “... **quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'articolo 1 D.Lgs. n. 546/92**” (Cass. n. 2214/2011).

Tale orientamento, ad un attento esame, non risulta pacifico. Si rinvengono infatti **altre pronunce che, discostandosi da quanto sopra ripercorso, rimarcano l'indipendenza dei giudizi, asserendo che non vi sia alcuna necessità di dar luogo alla sospensione del processo relativo al socio in attesa della definizione del giudizio riguardante la società** (CTP Reggio Emilia n.22/2018; Cass. n. 19013/2016; Cass. n.16385/2003). Secondo questa interpretazione alternativa sarebbe quindi sufficiente un **valido accertamento** (non necessariamente seguito da una sentenza irrevocabile) sulla persona giuridica a legittimare la **presunzione di percezione del reddito sfuggito a tassazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## RISCOSSIONE

---

### **La cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata**

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 3 L. 241/1990](#) prevede espressamente che: **“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.**

Ciò posto, la **cartella esattoriale**, non preceduta dalla notifica dell'**avviso di accertamento**, deve contenere **un’adeguata motivazione della pretesa erariale**, in modo di permettere al contribuente di verificarne la fondatezza; **in difetto si ha una lesione del diritto di difesa del contribuente.**

La **giurisprudenza** si è soffermata in numerose occasioni su questi aspetti.

Tra le altre, giova richiamare l'[ordinanza n. 31270 del 04.12.2018](#) della Corte di Cassazione, con la quale è stato affrontato il caso di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento **riportante l’iscrizione a ruolo** di *“interessi di sospensione per il periodo dal 14.6.2003 all’8.5.2007, a seguito di revoca della sospensione nr. (OMISSIONIS) del 12.3.2004”* e di *“interessi di sospensione per il periodo dal 13.6.2006 al 27.4.2007 a seguito di revoca della sospensione numero (OMISSIONIS) del 14.11.2006”*.

Nel ricorso **veniva affermato che l’atto non era sufficientemente motivato** perché in esso non vi era **censo a quali cartelle erano state sospese**, ai tipi di tributo, alle annualità ed al criterio di calcolo seguito per la quantificazione degli interessi. Oltre tutto, una delle due sospensioni non era mai stata notificata.

A seguito di rigetto del ricorso da parte della CTP adita, la contribuente proponeva appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che **annullava la cartella impugnata**, rilevando che i criteri di ordine generale indicati dalla **L. 241/1990** e dalla **L. 212/2000** dovevano **ritenersi applicabili anche alla cartella di pagamento**, in cui dovevano essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato l’iscrizione a ruolo.

Nel caso *de quo l’atto, che conteneva solo l’indicazione degli estremi di provvedimenti di sospensione* ad esso non allegati, né precedentemente comunicati o notificati alla contribuente, non aveva posto la società nella condizione di individuare i tributi, descritti in modo generico, **che si assumevano non pagati e in relazione ai quali l’ufficio pretendeva il**

**pagamento degli accessori.**

L'Ente impositore proponeva dunque ricorso per Cassazione, sostenendo che la **cartella debba contenere l'intimazione del pagamento e la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo**.

L'**obbligo di motivazione** dell'atto doveva dunque ritenersi assolto attraverso l'indicazione dei tributi dovuti dalla contribuente, del periodo di imposta, dell'imponibile e dell'aliquota applicata.

Ulteriormente, il ricorrente deduceva che, anche nell'ipotesi **di sanzionabilità dell'omesso invio di una previa comunicazione di irregolarità**, tale strumento riveste la funzione di informare il contribuente circa l'esistenza di un'anomalia emersa in sede di liquidazione della dichiarazione annuale, consentendo al medesimo di ottenere **l'abbattimento ad un terzo** delle sanzioni in caso di pagamento entro trenta giorni dalla notifica. Da ciò deriverebbe che l'eventuale omissione potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, riverberare i suoi effetti sulla sanzione, senza tuttavia inficiare la regolarità e l'efficacia dell'atto impositivo.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la cartella esattoriale, **non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo “congruo, sufficiente ed intellegibile”**, obbligo derivante dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'[articolo 3 L. 241/1990](#), come recepiti, per la materia tributaria, dall'[articolo 7 L. 212/2000 \(Cass. Civ. n. 9799/2017 e n. 26330/2009\)](#).

Nel caso in esame, **la cartella**, allegata all'atto di impugnazione da parte della **ricorrente**, **riportava la mera indicazione dei provvedimenti di sospensione adottati, dei quali uno non era stato neppure comunicato alla contribuente**, e dell'ammontare degli interessi, senza alcuna specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati, suddivise tra imposte dirette, imposte indirette, addizionali regionali ed Irap.

La CTR dunque aveva correttamente affermato che **la genericità di dette indicazioni non consentiva alla società di verificare la fondatezza**, sia nell'*an* sia nel *quantum*, della pretesa impositiva dedotta nella cartella, impedendo dunque alla medesima di poter pienamente esercitare il proprio diritto di difesa.

Posto che tale vizio era da **considerarsi “originario” dell’atto**, risultava **conseguentemente idoneo a determinarne l’invalidità**, a nulla rilevando che l'Ufficio avesse esplicitato, in sede di controdeduzioni, quali fossero i tributi cui erano riferiti i provvedimenti di sospensione.

La Corte di Cassazione ha parimenti rigettato il secondo motivo di impugnazione, dichiarandone **l'inammissibilità** in quanto censurante una *ratio decidendi* non rinvenibile nella sentenza impugnata.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PROBLEMATICA GIURIDICO – FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)